

**CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**  
**UFFICIO UNEP**

Napoli lì 05/03/2015

Dr Mauro Venezia  
Funzionario UNEP Area III –Fascia II  
Corte d'Appello Napoli  
P. za Cenni - Centro Direzionale  
Tel. Ufficio 081/2234135  
Cell. 333/4940992  
E-Mail [m.venezia@email.it](mailto:m.venezia@email.it)

**OGGETTO : ACCESSO ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DA PARTE DEGLI UFFICI UNEP IN ITALIA ALLA LUCE DEL D.L. 132/14 – L.162/14.**

IL D.L. 10 Sett. 14 N. 132, convertito in Legge 10 Nov.14 N.162, in vigore dal 10/12/14, data in cui il processo di esecuzione civile telematico, già avviato, con non poche difficoltà, con la riforma delle esecuzioni mobiliari, L.24/02/2006 N.52 (G.U. N. 49 del 28/02/2006) in vigore dal 01 Mar. 2006, ha subito una brusca, quanto dannosa, frenata per il sistema Giustizia con gravi ripercussioni sull'economia del Paese.

Tralasciando, solo per il momento, altri aspetti della riforma, che pure vanno corretti con competenza, ed altri perfettibili, andiamo subito al cuore della più URGENTE problematica:

Esattamente gli artt. 492 bis e 155-quater Disp. Att. al C.P.C. **subordinano l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, o di un Giudice da Lui delegato, per l'accesso all'anagrafe tributaria da parte degli Ufficiali Giudiziari** previa istanza del creditore , ai seguenti presupposti :

- 1) Possesso di un titolo esecutivo idoneo da parte del creditore;**
- 2) Procedimenti esecutivi iniziati ai sensi dell'art. 491 C.P.C. DOPO IL 10/12/14;**
- 3) Che NON vi siano impedimenti di carattere tecnologico da parte degli Uffici UNEP;**

Mi preme sottolineare, come premessa fondamentale, che l'UNEP di Napoli, similmente alla maggior parte degli uffici UNEP italiani, sono in possesso delle strutture tecnologiche, o portali web, che consentono mediante collegamento telematico di accedere alle banche dati da interpellare, con alti livelli di sicurezza, già garantiti dai gestori delle medesime banche dati con i sistemi attualmente in uso.

A tutt'oggi sembra che il numero delle banche dati da poter interrogare a cura degli uff. Giudiziari si aggiri intorno a cento, a titolo esemplificativo si menzionano soltanto alcune:

- a) Archivio dei rapporti finanziari (come l'anagrafe dei conti);
- b) Pubblico registro Automobilistico ( PRA);
- c) Banche dati degli enti previdenziali ( INPS);
- d) Banche dati delle pubbliche amministrazioni;
- e) Conservatorie immobiliari;

Altro presupposto fondamentale alla base di questa disamina, è costituito dalle autorizzazioni che i Tribunali Italiani stanno concedendo a seguito delle istanze dei creditori, ed anche in questo caso, per dovere di sintesi, se ne ricordano soltanto alcuni, rilevabili dalle riviste o siti web giudiziari specializzati-social network :

- **Decreto autorizzativo del tribunale di Mantova 03/02/2015 Giudice Laura De Simone;**
- **Tribunale di Novara, 21 Genn. 2015 Presidente estensore Lamanna;**
- **Tribunale di Napoli con provvedimento del Presidente f.f. Dr M. Pignata che recita: si autorizza l'U.G. ad accedere mediante collegamento telematico alle banche dati – etc. etc.;**

**Non sembra, quindi, che la mancanza del Decreto interministeriale, sentito il Garante della privacy, blocchi del tutto la possibilità di avere notizie per poter procedere all'esecuzione forzata sui beni del debitore, trattasi quindi di una questione di merito e non di metodo che scavalca gli Uff. Giudiziari.**

A questo punto emerge chiaramente, a giudizio dello scrivente, che da una attenta lettura della legge, non vi sono concreti impedimenti per l'accesso all'anagrafe tributaria da parte degli Uffici UNEP, più chiaramente, **esistendo** i presupposti di cui ai numeri 1 , 2 e 3, non vi sono motivi logico-legali-interpretativi per inibire agli U.G. l'accesso all'anagrafe tributaria.

Infatti, a chi eccepisce l'assenza dei Decreti attuativi, va chiarito che gli stessi possono costituire condizione di accesso all'anagrafe tributaria solo ed esclusivamente rispetto alle **nuove fattispecie** che gli stessi decreti attuativi eventualmente inseriranno nella riforma, infatti l'art. 155-quater Disp. Att. C.P.C. così recita : sono **individuati** i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà di accesso alle banche dati di cui al 2c dell'art. 492-bis del C.P.C. e ciò dovrà avvenire attraverso l'emissione di un Dec. interministeriale tra i Ministeri dell'Interno, Giustizia e MEF, nonché di trattamento e conservazione dei dati personali e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori, e ciò dovrà avvenire sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Là dove esistono le condizioni di cui sopra ed il creditore ottiene l'autorizzazione ad accedere all'anagrafe tributaria e gli U.G. ritengano di non dovervi dar seguito per la mancanza dei Dec. attuativi si verificherebbero gravi illegalità per manifesta illogicità relativa allo scenario che ne deriverebbe, ossia conseguentemente “ il creditore può farsi autorizzare per rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati e ottenere le informazioni utili”.

A questo punto è da domandarsi :

Ma tali diverse Amministrazioni già garantiscono rispetto agli UNEP tutto quanto dovrà essere disciplinato dai Decreti attuativi rispetto alle nuove fattispecie ?

Con quale tutela della riservatezza dei dati sensibili dei debitori – **PER LORO ESISTONO I DECRETI ATTUATIVI ?**

Sapranno rilevare i beni effettivamente da staggire?

Riusciranno a fornire le informazioni, utili, necessarie e nei termini, affinché il creditore non incorra nelle decadenze previste dalla legge con aggravio di spese, prima per il creditore stesso e poi ingiustificatamente per il debitore?

**-Si ricorda che l'UNEP svolge tale attività gratuitamente ed entro 15gg. dalla richiesta-**

Sono in possesso di tecnologie che consentono loro di rilevare dati e gradi di conoscenza superiori rispetto a quelle in dotazione agli UNEP?

**LA RISPOSTA E' CERTAMENTE NO**

Prolungare questa stasi degli Uffici UNEP significherebbe frustrare la ratio-legis che il legislatore ha inteso introdurre con la riforma, caratterizzata da misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e di altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, anzi bloccherebbe, come in effetti ha bloccato, il processo di esecuzione civile telematico-informatizzato già faticosamente avviato con la citata riforma 1 mar. 2006 n. 52, che non risulta affatto abrogata o sostituita ( se non in minima parte) dalla riforma in questione, con la quale, anzi, ben può integrarsi ed interagire, proprio in attesa dei Decreti attuativi.

L'attività svolta dagli U.G. relativamente all'interrogazione dell'anagrafe tributaria, oltre a produrre importanti risultati, garantisce già alti livelli di protezione, vuoi perché l'uso delle tecnologie non avviene ad libitum, bensì nel pieno rispetto dei protocolli tecnologici, delle vigenti leggi sulla privacy e del principio che impone particolarmente ad un **Pubblico ufficiale**, l'osservanza della diligentia bonus pater familias.

Volendo guardare la grave situazione, che sta paralizzando gli UNEP in Italia, da una visione globalizzata ed attraverso un'ottica di politica-economica Europea, ove l'esecuzione civile veramente efficiente, affidata a dei veri professionisti, come per esempio, in Francia, Germania, etc. rende questi Stati delle grandi potenze economiche, balza ictu-oculi la contraddizione italiana che, malamente scopiazzando questi modelli, da un lato invoca la fine dell'austerità, e la crescita, dall'altro, con fantasiose interpretazioni del Capo V della riforma, vanifica il processo di esecuzione.

**NON E' ACCETTABILE CHE GLI UFFICI UNEP ITALIANI**, a causa dell'inerzia del Governo nell'emanazione dei Decreti attuativi, del tutto illogica e contrapposta all'uso dello strumento di URGENZA del D.L. al quale si è ricorsi per tamponare la grave crisi economica e far fronte al terremoto che si abbatte sulla Giustizia, in particolare sul processo telematico di esecuzione civile, la cui efficienza ed efficacia è conditio sine qua non per attrarre capitali ed investimenti dalle imprese straniere mondiali in Italia, **NON SIANO MESSI IN CONDIZIONE DI OPERARE.**

**Ancor più inaccettabile**, se si analizzano le ulteriori ripercussioni negative rispetto al PIL nazionale, sul quale un produttivo processo di esecuzione civile ha pur sempre una significativa e positiva ascendenza.

Sostenere una diversa interpretazione significherebbe certamente perseverare nell'arrecare grave nocumento, ai creditori, all'Italia tutta e paradossalmente agli stessi debitori, divenuti tali per crediti a loro volta mai recuperati e che per questo, non vedranno risollevarle le loro sorti e godere degli effetti della ripresa economica, grazie soprattutto ad un processo esecutivo-telematico-informatizzato efficiente ed efficace, ossia una vera risorsa del sistema giuridico-economico, come pensato dalla nostra Costituzione.

Distinti saluti

